

CORONAVIRUS E LEGGE 104: 12 GIORNI DI PERMESSO IN PIÙ PER I MESI DI MARZO E APRILE 2020

Con il Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020 (cosiddetto “Decreto Cura Italia”), il Governo ha deciso di venire incontro anche alle famiglie dei soggetti con disabilità, estendendo i permessi retribuiti, che passano dagli attuali 3 giorni al mese a 18 giorni cumulativi per i mesi di marzo e aprile.

*

Dicevano i Latini “*Ibi semper est victoria, ubi concordia est*” (Publilio Siro, *Sententiae*, I 59), tradotto, *dove c'è concordia c'è sempre vittoria*.

In un momento storico così difficile, quella massima torna alle nostre menti per rimarcare l'importanza dell'essere uniti, in una dimensione plurale, per cogliere in chiave inedita un profondo senso di comunità.

*

In questi giorni, il nostro Governo è intervenuto con un provvedimento d'urgenza al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19: ci riferiamo al **Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020 (cosiddetto “Decreto Cura Italia”) che introduce, *inter alia*, misure di sostegno economico per famiglie e lavoratori.**

Per quello che ci interessa in questa sede, il citato Decreto va ad apportare importanti modifiche alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, la quale costituisce il principale riferimento normativo in materia di disabilità, avendo per oggetto l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei soggetti con “*una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione*”.

Tra gli istituti modificati, vogliamo in questo contributo illustrarVi la fattispecie dei **permessi retribuiti**.

Occorre premettere che, per poterne beneficiare, occorre che la situazione di disabilità che ne è alla base, sia connotata da gravità. Tale concetto è definito dall'articolo 3, comma III, Legge 104/1992, il quale chiarisce che v'è la gravità quando “*la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione*”. In ragione di tanto, specifica il successivo comma IV, “*le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici*”.

Orbene, ciò posto, il Decreto Cura Italia ha sancito che “*il numero dei giorni di permesso retribuito - pari a tre ex art. 33, comma III della Legge 104/1992 - è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020*”.

Quindi, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (tre per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori dodici giorni complessivi per i suddetti due mesi.

Conseguentemente, il totale dei giorni fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, dunque, sarà pari a diciotto (3 mensili per ciascuno dei 2 mesi, più i 12 aggiuntivi).

Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Anticipiamo che, con i successivi provvedimenti che verranno emanati dal Governo, una volta valutata la necessità di prorogare le misure stabilite ad oggi, potrebbe essere concesso un periodo più lungo.

Tali permessi possono essere usufruiti - a condizione che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno - dal lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia rispetto al disabile¹:

- genitore: naturale, adottivo o affidatario. Il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori che possono fruirne alternativamente;

- coniuge. Si rileva che, con circolare numero 38/2017, l'Inps ha esteso la possibilità di godere dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 anche alle parti di un'unione civile e ai conviventi di fatto con riferimento al proprio partner;

- parente o affine entro il II grado: in tale categoria rientrano i figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con essi convivente;

- parente o affine entro il III grado: in tale categoria rientrano gli zii, bisnonni, bisnipoti, qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

La domanda dovrà essere presentata direttamente all'Inps in modalità telematica ricorrendo ai servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito" (o contattando il Contact Center, raggiungibile da rete fissa (803 164), telefonia mobile (06 164 164) e internet (Voip e Skype).

Con la recentissima **nota n. 1281 del 20/03/2020**, l'Inps ha fornito le istruzioni pratiche da seguire per effettuare tale richiesta, distinguendo tra dipendenti privati e dipendenti pubblici.

Quanto **ai dipendenti privati**, si specifica che:

- il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi;

- il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni;

- i lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova

¹ La domanda può essere presentata anche dallo stesso disabile con contratto individuale di lavoro dipendente: sono inclusi anche i lavoratori in modalità *part-time*, sono invece esclusi i lavoratori autonomi e quelli parasubordinati, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, i lavoratori a domicilio e quelli addetti ai lavori domestici e familiari.

domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili.

Quanto invece **ai lavoratori dipendenti pubblici**, si precisa che le modalità di fruizione di tali permessi sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, non devono presentare domande all'INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Restiamo a Vostra disposizione per questioni specifiche inerenti la Vostra singola posizione e per qualsivoglia richiesta di chiarimento e/o delucidazione.

Del resto, l'unico strumento di cui possiamo ora disporre senza limiti è quel dono irrinunciabile che è la parola!

Gallarate, 23/03/2020

avv. Valeria Dellavedova

avv. Francesca Tagliarini